



COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, L'USO E LA GESTIONE DELLE AREE DI SGAMBATURA PER CANI

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL 18.02.2016**

IN VIGORE DAL 16.03.2016

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Aree di sgambatura in territorio comunale.
- Art. 4 – Ambito di applicazione
- Art. 5 – Oneri e obblighi dei fruitori dell'area
- Art. 6 – Oneri e obblighi del Comune
- Art. 7 – Apertura dell'area
- Art. 8 – Attività di vigilanza
- Art. 9 – Accordi per la gestione delle aree
- Art. 10 – Sanzioni
- Art. 11 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento detta norme e disposizioni finalizzate a garantire la fruizione delle aree di sgambatura per cani, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

Art. 2 – Definizioni.

1. **Area di sgambatura per cani:** area verde di proprietà comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura: “Comune di Zevio - Area di sgambatura per cani”, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente Regolamento.
2. **Possessore/accompagnatore:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, in un'area di sgambatura per cani **e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.**

Art. 3 – Aree di sgambatura in territorio comunale.

Le “Aree di sgambatura per cani” attualmente presenti all'interno del territorio del Comune di Zevio, sono quelle individuate dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 28.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, e precisamente: “Individuazione all'interno del territorio comunale di aree di sgambatura cani”.

Art. 4 – Ambito di applicazione.

Le norme del presente Regolamento si applicano esclusivamente alle suddette aree di sgambatura per cani e ai fruitori delle medesime. *Le stesse disposizioni dovranno essere tassativamente osservate anche nei confronti dell'individuazione futura di nuovi spazi al medesimo scopo adibiti.*

Art. 5 – Oneri e obblighi dei fruitori dell'area.

1. Le aree di sgambatura cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate, esclusivamente, alla sgambatura e ricreazione dei cani e pertanto al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso alle aree è riservato unicamente ai proprietari/detentori, ai loro cani e ad un accompagnatore di età non inferiore ai 12 anni. I bambini possono avere accesso all'area solo se obbligatoriamente accompagnati da un adulto.

2. I proprietari/detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o di opportunità;

I possessori/accompagnatori devono portare con loro il guinzaglio e un' idonea museruola e trattenere i loro animali, ogniqualvolta se ne presenti la necessità e/o opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (cani e/o persone), eventualmente presenti nell'area;

3. Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo, entrando e uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, il cancello;

4. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato, esclusivamente, ai possessori/accompagnatori e ai loro cani. L'accesso contemporaneo all'area è consentito ad un massimo di 10 (dieci) cani per l'area di Zevio e n. 20 (venti) cani per l'area di Campagnola.

5. I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che ciò non comporti danno o disturbo agli altri eventuali utenti presenti, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità e sanità pubblica;

6. I proprietari/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da poter intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose;

7. E' vietato l'ingresso ai cani femmina nel periodo riproduttivo;

8. E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area;

9. I cani appartenenti a razze pericolose secondo la normativa, se esistente, la cui aggressività non può essere facilmente controllata, devono obbligatoriamente indossare la museruola ed il guinzaglio;

10. Su tutta l'area di sgambatura sono vietati utilizzi diversi dallo sgambamento cani, è vietato, altresì, svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia), o agility;

11. In tutta l'area non è consentito introdurre arredi o strutture non regolamentate. E' vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori di andatura, pattini e similari, fatta eccezione per i mezzi espressamente autorizzati;

12. Sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica;

13. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani, cui è affidata l'igiene delle aree di:

a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;

b) raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti all'interno dell'area;

14. Il proprietario detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso all'interno dell'area;

15. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono, sia per i loro conduttori;

16. In caso di mancato rispetto di tali regole, i proprietari e i cani dovranno immediatamente lasciare il parco;

17. Per tutte le violazioni al presente Regolamento, è prevista la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e precisamente da €25,00 a €500,00;

18. Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla vigente normativa.

Art. 6 – Oneri e obblighi del Comune.

1. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e allo svuotamento dei cestini;

2. Per tali funzioni il Comune potrà avvalersi delle ditte vincitrici dell'appalto sulla gestione dei rifiuti urbani oppure del proprio personale operaio in organico.

Art. 7 – Apertura dell'area.

1. Le aree attrezzate sono aperte tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
2. In deroga a quanto previsto sopra, il Comune può prevedere la chiusura momentanea delle aree per consentire lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative legate agli animali, e preventivamente autorizzate o per qualsiasi altra causa.;

Art. 8 – Attività di vigilanza.

La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine. Altresì il personale del servizio veterinario dell'Azienda U.L.S.S. può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 9 – Accordi per la gestione delle aree.

L'Amministrazione Comunale si rende disponibile a dar vita ad accordi di collaborazione con associazioni di volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree. In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione delle aree stesse.

Il rapporto fra Amministrazione Comunale e Associazioni di Volontariato o privati cittadini sarà regolato da apposita convenzione.

Art. 10 – Sanzioni.

1. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 e del Capo I della L. 24.11.1981, n. 689 per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni in materia, si applica la sanzione amministrativa da €25,00 a €500,00.
2. Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, con Deliberazione di Giunta verrà successivamente stabilito, entro i limiti minimo e massimo sopraindicati, l'importo del pagamento in misura ridotta entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione delle violazioni di cui all'art. 4.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, saranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 11 – Entrata in vigore.

Il suddetto regolamento, entrerà in vigore ai sensi dell'art. 82 del vigente Statuto Comunale.